



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30	Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022
Data: 31/05/2022	

L'anno (2022) il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 18:15 nei modi di legge, si è riunito nell'apposita sala il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano :

	Presente		Presente
BUSSAGLI DAVID	SI	AMBROSIO GIACOMO	SI
NASTASI STEFANO	SI	BORRI BRUNO	SI
CIBECCHINI FRANCESCO	SI	GALLIGANI RICCARDO	SI
CIPRIANI GIUDITTA	SI	SPRUGNOLI LUCA	SI
BRUNI ILENIA	SI	MENGOLI MATTEO	SI
LAZZERI SILVIA	NO	MARINIELLO DANIELE	SI
GALLERINI FRANCO	SI	DE SANTI SIMONE	SI
CECCHERINI DANIELA	SI	MESCE IRENEO	SI
MASI DANIELA	SI		

Totale Presenti: 16 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale: Eleonora Coppola

Si dà atto che a norma dell'Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori: Carrozzino Fabio, Berti Nicola, Gambassi Roberto, Salvadori Susanna

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, il Sig. Franco Gallerini, svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.: Cipriani Giuditta, Borri Bruno, Sprugnoli Luca.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

Il Sindaco Bussagli David illustra il punto.

Si dà atto che trattandosi di argomenti connessi, l'illustrazione ed il dibattito sarà unitario ma con votazioni separate per questa delibera e per quella precedente cc n. 29 dell'odierna seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014 prevedendo un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTI l'art. 1 commi 654 e 683 della sopra citata L n. 147/2013;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

RICHIAMATI:

- l'art. 151 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.L.vo n. 267/2000- che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito per motivate esigenze;

- l'art. 172 comma 1 lett. c) del sopra citato decreto secondo cui al Bilancio è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000;

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 secondo cui “ *il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*”;

VISTO l'art. 1 comma 527 della Legge n. 2015/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h), anche l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), recentemente convertito in legge n. 15/2022 che prevede, a decorrere dall'anno 2022 che i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2021 (G.U. n. 309 del 30.12.2021) con il quale è stato spostato il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022 – 2024 degli Enti Locali di cui all'art. 151 comma 1 del D.L.vo 267/2000, in un primo tempo al 31.03.2022 e successivamente al 31.05.2022, ex Legge 25 febbraio 2022 n. 15 (G.U. del 28.02.2022);

VISTO il Regolamento Comunale della Tassa approvato in ultimo con atto del Consiglio Comunale n.35 del 29.06.2021;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 527 della Legge 27.12.2017 n. 2015 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA – tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario e la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento... ;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTE le deliberazioni dell'Autorità 238/2020 con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione n. 158/2020;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

DATO ATTO che, nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di Poggibonsi, le funzioni di Ente Territorialmente Competente, di cui alla deliberazione Arera n. 158/2020, sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrato dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, *“ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali”*;



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione del CC n.29 in data odierna con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2022;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI e relative agevolazioni, da applicare per l'anno 2022;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n.

174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Esce l'Assessore Gambassi Roberto

Udito l'intervento del Consigliere Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “Poggibonsi Nuova” in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare allegato all'originale del presente atto e che verrà trasmesso attraverso supporto informatico ai Consiglieri Comunali ai fini dell'approvazione;

Con voti:

Favorevoli	12	Gruppo Consiliare “PARTITO DEMOCRATICO” (Bussagli D., Nastasi S., Cibecchini F., Cipriani G., Bruni I., Gallerini F., Ceccherini D.) Gruppo Consiliare “VIVACIT(T)A' ” (Masi D., Ambrosio G.) Gruppo Consiliare “POGGIBONSI PUO' ” (Borri B.) Gruppo Consiliare “AVANTI POGGIBONSI” (De Santi S., Mesce I.)
Contrari	3	Gruppo Consiliare “POGGIBONSI NUOVA” (Galligani R., Mengoli M., Mariniello D.)
Astenuti	1	Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER” (Sprugnoli L.)

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2. di determinare, per i motivi espressi, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2022 nella misura che sotto si riportano:

-Ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:

- a. 50 % per le utenze domestiche,
- b. 50 % per le utenze non domestiche.



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

- Ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:

- c. 60 % per le utenze domestiche,
- d. 40 % per le utenze non domestiche.

- Stabilire, per le utenze domestiche, i coefficienti K_a e K_b utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

Numero di componenti	K_a	K_b
	(v. tab 1a DPR 27.04.1999 n. 158)	(v. tab 2a DPR 27.04.1999 n. 158)
1 componente	0,86	1
2 componenti	0,94	1,6
3 componenti	1,02	2
4 componenti	1,10	2,2
5 componenti	1,17	2,9
6 o più componenti	1,23	3,4

- Confermare per le seguenti tipologie precisi elementi di identificazione secondo il seguente schema:

Sottocategoria	Descrizione attività
7 B	Agriturismi con ristorante
8 A	Case vacanze e affitta camere
8 B	Agriturismi senza ristorante

- Fissare, per le utenze non domestiche, i coefficienti K_c e K_d utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 3b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/99 sulla base del seguente schema:

Cat	Descrizione	kc di rif.		kd di rif.	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	medio	4,82	medio
2	Cinematografi e teatri	0,43	medio	3,93	medio
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	medio	4,4	medio
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	medio	7,12	medio
5	Stabilimenti balneari	0,56	medio	5,15	medio
6	Esposizioni, autosaloni	0,45	medio	4,07	medio
7	Alberghi con ristorante	1,08	min	12,31	medio



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

7 B	Agriturismi con ristorante	1,08	min	9,95	min
8	Alberghi senza ristorante	0,85	min	7,8	min
8 A	Case vacanze, affitta camere,	0,85	min	7,8	min
8 B	Agriturismi senza ristorante	0,85	min	7,8	min
9	Case di cura e riposo	0,89	min	8,21	min
10	Ospedali	1,26	medio	11,61	medio
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,22	medio	11,23	medio
12	Banche e istituti di credito	0,86	max	7,89	max
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,07	medio	9,86	medio
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,2	medio	11,03	medio
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	0,79	medio	7,28	medio
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,34	medio	12,27	medio
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,05	medio	9,66	medio
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	min	7,95	medio
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	min	9,8	medio
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	min	5,57	medio
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	min	6,05	medio
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	min	45,08	Medio
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,5	medio	32,2	medio
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	min	33,10	Medio
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92	medio	17,64	medio
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	medio	17,6	medio
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	min	38,9	min
28	Ipermercati di generi misti	1,73	medio	15,86	medio
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,03	medio	46,25	medio
30	Discoteche, night club	1,29	medio	11,82	medio

ATS Prot. in arrivo N.0004862 del 02-09-2022

- determinare le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI:

Utenze domestiche

cat	tipo utenza	quota fissa euro/mq	quota variabile
1	Famiglie di 1 componente	0,5905	123,8467
2	Famiglie di 2 componenti	0,6454	198,1548
3	Famiglie di 3 componenti	0,7004	247,6935
4	Famiglie di 4 componenti	0,7553	272,4628
5	Famiglie di 5 componenti	0,8034	359,1555
6	Famiglie di 6 componenti e oltre	0,8446	421,0789

Utenze non domestiche



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Cat	Descrizione	quota fissa euro/mq	quota variabile euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,97468	2,47520
2	Cinematografi e teatri	0,80599	2,01816
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,89970	2,25952
4	<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>	1,46202	3,65631
6	Esposizioni, autosaloni	0,84347	2,09005
7	Alberghi con ristorante	2,02434	6,32152
7 B	Agriturismi con ristorante	2,02434	5,10959
8	Alberghi senza ristorante	1,59323	4,00551
8A	Case vacanze, affitta camere,	1,59323	4,00551
9	Case di cura e riposo	1,66820	4,21606
10	Ospedali	2,36172	5,96205
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,28675	5,76691
12	Banche e istituti di credito	1,61197	4,05173
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,00559	5,06338
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,24926	5,66420
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	1,48076	3,73848
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,51167	6,30098
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,96810	4,96067
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,38704	4,08254
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,63071	5,03256
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,59980	2,86034
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,80599	3,10684
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,09175	23,14979
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,56035	16,53557
24	Bar, caffè, pasticceria	4,59224	16,99774
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,59882	9,05861
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,59882	9,03807
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,92865	19,97620
28	Ipermercati di generi misti	3,24268	8,14454
29	Banchi di mercato generi alimentari	9,42815	23,75062
30	Discoteche, night club	2,41796	6,06989

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;

4. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Il Presidente
Franco Gallerini

Il Segretario Generale
Eleonora Coppola

ATS Prot. in arrivo N.0004862 del 02-09-2022

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
